



LEGGE 21 novembre 1990 n.139 (pubblicata il 28 novembre 1990)

Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1990.

Art. 1

La presente legge si colloca nel quadro di una vasta opera di educazione sanitaria da porsi in atto impegnando le scuole di ogni ordine e grado ed i mezzi di informazione in stretta collaborazione con i servizi sanitari e secondo le direttive delle competenti autorità sanitarie.

Art. 2

Nello spirito di cui al precedente articolo ed a tutela e difesa del diritto degli individui a non essere esposti al fumo di tabacco è vietato fumare:

a) nell'Ospedale, nella Casa di Riposo, nei Centri Sanitari, negli ambulatori, nelle Farmacie, negli Asili Nido, nelle aule delle Scuole di ogni ordine e grado e loro locali di accesso; nei mezzi di trasporto pubblico e nelle sale d'attesa dei loro servizi, negli ascensori, nelle palestre ed impianti sportivi chiusi, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche, nei locali adibiti a vendita di prodotti alimentari.

b) nei locali adibiti a pubblica riunione e spettacolo, negli uffici in cui siano presenti piu' persone ed una di esse ne faccia richiesta, nei bar, nei ristoranti e nei locali pubblici in generale.

Art. 3

E' consentito fumare nei locali di cui al punto b) del precedente articolo ove siano funzionanti impianti di depurazione o aspirazione dell'aria omologati dall'Ufficio di Igiene Ambientale secondo i parametri tecnici stabiliti dalla CEE, oppure ove siano previste zone per fumatori e non fumatori.

A tal fine deve essere presentata al Servizio di Igiene Ambientale apposita domanda corredata dal progetto dell'impianto di depurazione o aspirazione dell'aria contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

Art. 4

I proprietari dei locali di cui al punto b) dell'art. 2 hanno dodici mesi di tempo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 5

I proprietari dei locali di cui al punto b) dell'art. 2, per le spese derivanti dall'installazione degli idonei impianti di depurazione di cui all'art. 3, hanno diritto al credito agevolato, secondo le modalità in materia delle vigenti leggi.

Art. 6

I trasgressori alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Lit. 50.000 qualora siano conduttori.

Le persone indicate all'art. 2 che non ottemperino alle decisioni contenute in tale articolo sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa di Lit. 100.000. per ogni infrazione rilevata.

Ogni persona può rivolgersi al conduttore del locale perchè faccia rispettare il divieto di fumare e qualora ciò non avvenga può chiedere l'intervento degli organi di polizia.

Art. 7

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare la sanzione nelle mani di colui che cura l'osservanza del divieto di fumare e che accerta la violazione.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente si seguiranno le norme della Legge 28 giugno 1989 n.68 e del Decreto 24 gennaio 1980 n.8.

Art. 8

I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni ai sensi delle norme richiamate dalla presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 6, presentano rapporto all'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale per l'attivazione della procedura di mano regia.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva